

Pannelli solari in aree vincolate: quando è consentito

di [Sara Occhipinti](#)

L'installazione di pannelli fotovoltaici è opera di pubblica utilità, precluderla in aree vincolate deve essere quindi supportato da ragioni particolarmente stringenti

Giovedì 29 febbraio 2024

*L'installazione di pannelli fotovoltaici è opera di pubblica utilità, per la realizzazione di un **bene pubblico di natura ambientale equiordinato alla tutela del paesaggio**. Il provvedimento che preclude l'installazione dei pannelli solari in aree vincolate deve essere quindi supportato da **ragioni particolarmente stringenti**. In un'articolata motivazione, il Tar Campania con la sentenza n. 73 del 3 gennaio 2024, ripercorre i principi dell'ordinamento sul rapporto tra fonti rinnovabili e tutela del paesaggio.*

Il caso: installazione di pannelli solari in aree vincolate bloccata

Il proprietario di un immobile in **zona vincolata** intendeva installare **8 pannelli fotovoltaici** zavorrati di dimensioni pari a 1.20 m x 2,07 m distribuiti in duplice fila con spazio di interposizione pari a 0,90 m. L'impianto avrebbe occupato **20,88 mq di area libera di pertinenza di civile abitazione**, appoggiati al suolo ma non fissati. Trattandosi di zona vincolata, l'interessato presentava **istanza di autorizzazione paesaggistica**.

La **Soprintendenza** esprimeva **parere negativo**, ritenendo che i pannelli percepibili da diversi punti di vista, avrebbero **compromesso i tratti caratteristici della località protetta**, sottoposta a **vincolo paesaggistico** con decreto ministeriale. Il proprietario impugnava il provvedimento TAR, che con la sentenza in commento, accoglieva il ricorso.

Pannelli solari in aree vincolate: la normativa

L'art. 7 bis comma 5 del D.lgs. 28/2011 stabilisce che l'installazione con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici... **non sono subordinate** all'acquisizione di **permessi, autorizzazioni o atti amministrativi** di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, ad eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all'art. 136 comma 1 lett. b e c, individuati mediante **apposito provvedimento amministrativo** ai sensi degli art. da 138 a 141, fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice.

In presenza di vincoli, la realizzazione degli interventi è consentita previo **rilascio dell'autorizzazione** da parte dell'**amministrazione competente**.

Il favor legislativo per le fonti rinnovabili

Il Tar Campania sottolinea, richiamando analoghi precedenti giurisprudenziali, che il favor legislativo per le fonti energetiche rinnovabili, di matrice eurounitaria, richiede di **concentrare l'impedimento assoluto solo nelle "aree non idonee"** espressamente individuate dalla Regione. Negli altri casi di installazione in zone vincolate, la compatibilità dell'intervento deve essere esaminata tenendo conto della circostanza che queste tecnologie sono ormai considerate **elementi normali del paesaggio**.

La **mera visibilità di pannelli fotovoltaici** da punti di osservazione pubblici non configura quindi in se stessa un'ipotesi di **incompatibilità paesaggistica**. La presenza di impianti sulla sommità degli edifici non sarebbe più percepita, secondo la giurisprudenza, come fattore di disturbo visivo, bensì come un'**evoluzione dello stile costruttivo** accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva, purché non sia modificato l'**assetto esteriore complessivo** dell'area circostante, paesisticamente vincolata.

Bilanciamento tra due beni di matrice ambientale

Si tratta di casi in cui vengono in rilievo **interessi pubblici di pari ordine e concorrenti**, entrambi di matrice ambientale: da un lato la **tutela del paesaggio** e dall'altro la **promozione delle fonti energetiche rinnovabili** per la riduzione dei fenomeni di inquinamento. Le motivazioni di un eventuale diniego, come statuito anche dal Consiglio di Stato (sez VI n. 1201/2016), devono essere **particolarmente stringenti**, non bastando il riferimento ad una generica minor fruibilità del paesaggio per il decremento della sua dimensione estetica.

Considerato il connotato di "**opera di pubblica utilità**", l'installazione di pannelli fotovoltaici non si colloca nell'ambito della **ordinaria contrapposizione tra interesse pubblico e interesse privato** che connota generalmente il tema della compatibilità paesaggistica negli ordinari interventi edilizi e per questo motivo occorre una **valutazione più analitica**, che nel caso di specie non era stata compiuta.

La Soprintendenza, scrive il TAR, **non aveva fatto buon governo dei principi ordinamentali**, essendosi limitata ad inferire in via automatica ed apodittica dalla mera circostanza della prevista installazione di pannelli fotovoltaici, l'alterazione dell'equilibrio paesaggistico del contesto territoriale di riferimento, in termini di **"generica compromissione delle visuali panoramiche prospettanti sugli elementi vegetazioni ed orografici caratterizzanti, senza operare alcun bilanciamento con le concorrenti esigenze di promozione delle fonti energetiche rinnovabili"**.

Articolo tratto da *Teknoring*